

EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO SU DECRETO LEGGE 132.

EMENDAMENTI APPROVATI.

La Commissione ha proceduto alla votazione di tutti gli emendamenti, anche di quelli accantonati in precedenza, tranne quelli riferiti agli articoli 6, 12 e 16, che rimangono accantonati e sui quali il relatore e il rappresentante del Governo devono esprimere il loro parere.

*Risultano approvati i seguenti emendamenti: 1.6 (testo 2) *, 2.8 (testo 2) *, 2.12 (testo 2) *, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 9.1, 9.2, 11.5, 13.100, 15.4, 15.5, 17.70, 18.2 (testo 2)*, 18.6 (testo 2)*, 19.1, 19.14, 19.19, 19.32, 19.48, 19.0.1, 20.70 e 22.1**

EVIDENZIATI IN VERDE

ARTICOLO 18

18.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

"Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie degli atti cui al periodo precedente, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo dell'esente comma sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore";

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

"Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale, giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione al ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.";

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

"Art. 557 - (*Deposito dell'atto di pignoramento*). - 1. Eseguita l'ultima, notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna .senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, attestati conformi dal procuratore del creditore. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore".

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera d), capoverso "art. 492-bis", comma 3. sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

18.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, lettere a) e c), sostituire le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 19; comma 1, lettera d) capoverso «Art. 492-bis», comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

18.3

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 518, le parole: «dieci giorni» sono sostituite con le seguenti parole: «trenta giorni».

18.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

18.5

CASSON

Al comma 1, lettera a), al sesto comma dell'articolo 518, ivi richiamato, al secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

18.6

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 518», dopo le parole: «dieci giorni dalla» aggiungere le parole: «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore».

18.7

STEFANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 518», dopo le parole: «dieci giorni dalla» aggiungere le parole: «di effettiva».

18.8

STEFANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 543», dopo le parole: «trenta giorni dalla» aggiungere le seguenti: «data di effettiva».

18.9

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557», sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

18.11

STEFANI

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 557». le parole: «giorni dalla» aggiungete le parole: «data di effettiva».

18.0.1

LO GIUDICE

Al capo V, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Dichiarazione del debitore pignorato)

1. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolta al debitore ad effettuare, al momento presso l'ufficiale giudiziario messo oppure successivamente presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio».

18.0.2

LO GIUDICE

Al Capo V dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Atti urgenti)

1. I diritti e le indennità di trasferta sono triplicati per gli atti urgenti. Si considera urgente l'atto da eseguirsi entro tre giorni per richiesta ai parte o per termine di legge».

ARTICOLO 19

19.1

GINETTI

Al comma rapportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la lettera a) con la seguente: a all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.";

b) dopo la lettera d inserire la seguente: d-bis) dopo l'articolo 521 inserire il seguente:

"Art. 521-bis.

(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione, a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie che è autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo posta elettronica certificata; ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo"».

19.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso: «Art. 26-bis», lettera c), premettere il seguente:

«01. il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvenimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice"».

19.3

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario";

b-ter) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficiale giudiziario per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso-ufficiale giudiziario".

b-quater) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

"Art. 479-bis. - (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione). - Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante; sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.

Del verbale delle operazioni, una volta completato; è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».

19.4

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). - L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario"».

19.5

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre; anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario"».

19.6

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

"Art. 479-bis. - (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione). - Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione

il titolo esecutivo; ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-*bis*, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose.

Nel caso in cui, nell'espletamento dell'attività previste al primo comma; insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati:

Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».

19.7

STEFANI

Al comma 1, la lettera d), capoverso «Art. 49» è sostituita dalla seguente:

"Art. 492-*bis*. - (*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*). – Su istanza del procuratore del creditore procedente; il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette, quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato".

e conseguentemente

dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-*bis*): Dopo l'Art. 155 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono introdotti i seguente articoli:

1) Articolo 155-*bis*. - (*Modalità di accesso alle banche dati*). – Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può integrare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-bis del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies.

2) Articolo 155-ter. - (*Accesso alle banche dati tramite i gestori*). - Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le medesime informazioni.

3) Articolo 155-quater. - (*Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati*). - Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il servizio di accesso.

Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.

Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-bis individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio".

4) Articolo 164-bis. - (*Infruttuosità dell'espropriazione forzata*) - Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo;

e conseguentemente:

il comma 2 è soppresso.

19.8

GINETTI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

ZIZZA, ALICATA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-bis», sopprimere il primo comma.

19.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 492, il primo e secondo periodo, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 492-bis. - (*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*). - Su istanza del creditore procedente, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni, degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro quindici giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti trattati dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.».

19.11

GINETTI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 492-bis», secondo comma, sostituire le parole: «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone

che l'ufficiale giudiziario acceda» con le seguenti: «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare».

19.12

ZIZZA, ALICATA

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 492-bis», sostituire le parole: «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» con le seguenti: «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede».

19.13

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 495, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 495-bis.

(Istanza di Concordato)

1. Prima che sia stato emesso il decreto di trasferimento del bene a seguito di esito positivo della vendita, il debitore che abbia in corso almeno una procedura esecutiva e purché non ricorrano le ipotesi previste dalla legge fallimentare, può chiedere al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale nel cui territorio circondariale ricade la sua residenza, di poter soddisfare tutti i propri creditori, che abbiano avviato una procedura esecutiva, mediante il pagamento di una somma a stralcio.

Art. 495-ter.

(Forma della istanza)

1. Nella istanza devono essere indicate tutte le procedure esecutive pendenti nello stato di cui all'articolo 495-bis comma 1 e sulla base di quale percentuale intende pagare i propri debitori. La percentuale di cui al comma precedente si calcola sugli importi della sola sorte capitale esclusi gli interessi e le spese legali maturate.

2. Dal momento del deposito della istanza non sono più ammessi interventi nelle procedure esecutive indicate nel ricorso.

Art. 495-quater.

(Adempimenti procedurali)

1. A seguito della istanza il Giudice:

a) sospende tutte le esecuzioni di cui agli articoli 495-bis e 495-ter, e ne dispone la riunione a quella per la quale è stata presentata la istanza di concordato comprese quelle eventualmente pendenti innanzi a Tribunali diversi da quello innanzi al quale si procede;

b) in caso siano riunite procedure esecutive immobiliari su beni il cui valore non è ancora accertato dispone preventivamente una perizia che ne stimi il valore complessivo;

c) fissa una udienza successiva a tali adempimenti nella quale devono comparire il debitore istante e i creditori che hanno avviato le procedure esecutive di cui agli articoli 495-bis e 495-ter nella quale il debitore può precisare e modificare la proposta di definizione dei debiti e la percentuale in cui verranno soddisfatti e può chiedere di procedere al pagamento della somma offerta attraverso una rateizzazione non superiore a 48 mesi.

Art. 495-quinquies.

(provvedimento di ammissione)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-quater il Giudice accerta l'ammontare del valore dei compensi pignorati di tutte le procedure esecutive.

2. A richiesta anche di un solo creditore dispone perizia estimativa dei beni mobili pignorati rinviando in tal caso l'udienza a non più di trenta giorni.

3. Se la somma offerta dal ricorrente debitore è pari o superiore al valore degli interi compensi pignorati il Giudice ammette il ricorso *inaudita altera parte*.

4. Se invece la somma offerta dal ricorrente debitore è inferiore al valore dei compensi pignorati il Giudice fissa una successiva udienza nella quale, a pena di decadenza, i creditori di cui all'articolo 495-quater lettera c), dovranno esprimere il loro parere favorevole o negativo alla proposta del ricorrente debitore.

5. A tale udienza il giudice ammette la istanza solo se vi è il parere favorevole di un terzo dei creditori di cui agli articoli 495-bis e 495-ter.

6. Nel provvedimento di ammissione al concordato il Giudice dispone, se richiesto, la rateizzazione di cui all'articolo 495-*quater* ultimo comma altrimenti concede al debitore il termine di giorni 30 per procedere al pagamento.

7. Sia il pagamento in unica soluzione che il pagamento rateale vanno effettuati dal debitore su deposito giudiziario.

8. Nel provvedimento di ammissione in fine il Giudice fissa udienza ad una data successiva quella concessa al debitore per il pagamento a saldo della somma offerta.

Art. 495-sexies.

(Verifica del pagamento e distribuzione del ricavato)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-*quinquies* ultimo comma il Giudice verifica il corretto pagamento della somma offerta sul deposito giudiziario.

2. Ripartisce la somma tra tutti i creditori di cui agli articoli 495-*bis*, 495-*ter*, e che non siano stati esclusi per la decadenza di cui all'articolo 495-*quinquies* terzo comma, in maniera pari al grado percentuale proposto dal debitore ed al quale è stato ammesso.

3. Il Giudice dispone l'estinzione di tutte le procedure esecutive e dichiara il debitore liberato da tutti i debiti indicati nella istanza. Dispone altresì la cancellazione di tutte le eventuali iscrizioni e trascrizioni sui beni immobili o beni mobili registrati oggetto delle esecuzioni di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter*.

Art. 495-septies.

(Mancato pagamento totale o parziale da parte del debitore)

1. Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento in parte o per intero il Giudice dispone procedersi oltre nelle procedure e le eventuali somme versate vengono trattenute in acconto sulla procedura così come riunite.

2. Qualora il Giudice debba disporre la separazione delle procedure esecutive provvede alla distribuzione della somma versata ai sensi dell'articolo 495-*sexies*."»

19.14

GINETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568."»;

b) dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568."»;

h-ter) all'articolo 512, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568."».

19.15

ZIZZA, ALICATA

Al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) l'articolo 518, primo periodo, del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, a pena di nullità rilevabile di ufficio, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto"».

19.16

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 518, primo comma, dopo le parole: "nonché il loro stato" sono inserite le seguenti: "a pena di nullità rilevabile d'ufficio"».

19.17

CASSON

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis. All'interno del Capo I del Titolo III del codice di procedura civile, dopo l'articolo 542 del codice di procedura civile è inserita la seguente sezione:

Sezione III-bis.

Dell'espropriazione di veicoli terrestri.

Art. 542-bis. – (*Forma del pignoramento di veicoli terrestri*). - 1. Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice che contiene:

a) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

b) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si procede al pignoramento;

c) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarli;

d) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice. Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.

Art. 542-ter. – (*Custodia e asporto del veicolo*). - 1. Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

2. Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

3. In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

4. All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.

Art. 542-quater. – (*Istanza e provvedimenti sulla vendita*). - 1. All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

2. Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendole da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

3. Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente, - senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

5. Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

Art. 542-quinquies. – (*Assegnazione*). - 1. Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

19.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 555 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 555-bis. – (Beni immobili impignorabili). – L'immobile destinato ad uso abitativo dove il debitore ha la sua residenza è assolutamente impignorabile.

La presente norma non si applica:

- 1) se il debitore o l'eventuale coniuge, purché non separato o divorziato, è proprietario di altro immobile;
- 2) se la esecuzione forzata viene introdotta dal creditore al quale il debitore abbia precedentemente concesso volontariamente ipoteca o altro diritto reale di garanzia;
- 3) se la esecuzione forzata viene introdotta per crediti derivanti dalla esecuzione di sentenze penali"».

19.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere lettera h).

19.20

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

«h-bis) all'articolo 560, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario e dell'assegnatario se questi non lo esentano."».

19.21

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 560, quarto comma, dopo la parola: "custode" sono inserite le seguenti: "per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e prestiti"».

19.22

STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h.bis) all'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, le parole da: "e provvede ai sensi dell'articolo 576" fino ad: "altra ragione" sono soppresse;

b) al quarto comma le parole: "e, nei casi previsti, l'incanto" sono soppresse;

h-ter) all'articolo 571, terzo comma, numero 2), del codice di procedura civile in fine sono aggiunte le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 576";

h-quater) all'articolo 572 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "iscritti non intervenuti" sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto, dispone che si proceda all'incanto ai sensi dell'articolo 576 e seguenti";

h-quinquies) all'articolo 573, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 576, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto";

h-sexies) all'articolo 574, terzo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fissando nuovo esperimento di vendita senza incanto";

h-septies) all'articolo 576, il primo periodo, del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione, nei soli casi in cui ritiene, per particolari condizioni che la vendita col sistema dell'incanto abbia seria possibilità di migliore esito rispetto a quella senza incanto, dispone con ordinanza che si proceda alla vendita con incanto, in conformità agli articoli seguenti, stabilendo:";

h-octies) all'articolo 591 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "incanto" è sostituita dalle seguenti: "esperimento di vendita";

b) al primo comma; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo", sono inserite le seguenti: "569 perché si proceda a nuova vendita senza incanto, o, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo";

h-novies) all'articolo 591 del codice di procedura civile il terzo comma è soppresso;

h-decies) all'articolo 591-*bis*, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "dell'eventuale incanto" sono aggiunte le seguenti: "disposto dal giudice nei casi di cui all'articolo 576";

b) al secondo comma, numero 4), prima delle parole: "incanto" è inserita la parola: "eventuale";

c) al secondo comma, numero 8), dopo la parola: "nuovo" sono inserite le parole: "esperimento di vendita senza";

d) al secondo comma, numero 9), dopo la parola: "ulteriore" sono inserite le parole: "esperimento di vendita senza";

e) al settimo comma, terzo periodo, la parola: "incanti" è sostituita dalle parole: "esperimenti di vendita senza incanto"».

19.23

CASSON

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) all'articolo 614-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: "di fare infungibile o di non fare" sono soppresse;

2) al primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi da quelli di fare infungibile e di non fare, non consistenti nel pagamento di una somma di denaro";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 15"».

19.24

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«*i-bis*) dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 696-*ter.* - (*Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose*). - Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118";

i-ter) all'articolo 769; al primo comma, dopo la parola: "nataio" sono aggiunte le seguenti: "o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili"».

19.25

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«*i-bis*) dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 696-*ter.* - (*Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose*). - Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696.

All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118"».

19.26

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) all'articolo 769, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che, hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale."».

19.27

GINETTI

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso: «Art. 155-ter», sopprimere il primo comma;

b) al capoverso «Art. 155-quater» sopprimere le seguenti parole: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni"»;

c) al capoverso «Art. 155-quinquies», sopprimere il primo comma».

19.28

ZIZZA, ALICATA

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 155-ter», sopprimere il primo comma.

19.29

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 155-ter», sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti parole: «trenta giorni».

19.30

ZIZZA, ALICATA

Ai comma 2, lettera a), capoverso «Art. 155-quater», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

19.31

ZIZZA, ALICATA

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)».

19.32

GINETTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo l'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 155-sexsies - (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) – 1. Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui».

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'articolo "155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera b) e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

19.33

CARIDI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis - (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari, per la prosecuzione della procedura delle probabilità ai liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Sono da ritenersi infruttifere le procedure esecutive immobiliari nelle quali sono state esperite, senza esito favorevole, almeno quattro aste, due delle quali con ribasso, nonché le procedure

esecutive nelle quali la custodia risulta infuttifera, decorsi diciotto mesi dalla nomina del custode, e le procedure nel quali sono emanate ordinanze di sospensione del procedimento non impugnabili. Riscontrati i requisiti di cui sopra il giudice dell'esecuzione emette, senza ritardo ed inaudita altera parte, apposita ordinanza non impugnabile di estinzione del processo. Nell'ordinanza di estinzione il giudice dispone la cancellazione del pignoramento».

19.34

CASSON

Al comma 2, lettera b); capoverso «Art. 164-bis», sopprimere le parole da: «, anche tenuto conto» a «della procedura».

19.35

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

«2-bis. L'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito. dal seguente:

"Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori"».

19.36

GINETTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola: «cancelliere» aggiungere la parola: «o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente».

19.37

STEFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis.

2-bis. Dopo l'articolo 542 sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 542-bis. – (forma del pignoramento di veicoli terrestri). – Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a

norma **dell'articolo 125 del codice, che contiene:**

1) il cognome e il nome o la denominazione o regione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

2) gli estremi del titolo esecutivo e del predetto, e la somma per cui si precede al pignoramento;

3) la targa e il telaio del veicolo, gli

eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a Cura del creditore».

b) «Art. 542-ter. – (Custodia e asporto del veicolo). – Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.



Erika STEFANI

Regione di elezione: **Veneto**

Nata il **18 luglio 1971** a **Valdagno (Vicenza)**

Residente a **Trissino (Vicenza)**

Professione: **Avvocato**

Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Trissino

Elezione: **24 febbraio 2013**

Proclamazione: **6 marzo 2013**

Convalida: **22 ottobre 2013**

Vicepresidente del gruppo IEGA nORD

All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia dell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario».

c) «Art. 542-*quater*. (*Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo*). – *All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.*

Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del debitore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

Decorso il termine li cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita: «con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

d) Art. 542-*quinquies*. – (*Assegnazione del veicolo*). Nel senso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.

Art. 125.

(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'Ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. ⁽¹⁾ La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale

19.38

STEFANI

Sopprimere il comma 3.

19.39

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere seguente:

«b-*bis*. L'articolo 34, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50"»

19.40

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere seguente:

«b-*bis*. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 4,00;

b) per gli atti relativi affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: e euro: 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00"».

19.41

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I diritti e l'indennità di si raddoppiano per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione"».

19.42

GINETTI

Al comma 3 dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 37, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, da aggiornare ogni anno in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT;

b-ter.) All'articolo 34, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50".

b-quater.) all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I diritti e l'indennità di trasferta si raddoppiano per gli atti urgenti; esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione".

b-quinquies.) all'articolo 37, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro: 516,46; euro 4,00;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro: 516,46 fine a euro 2.582,28: euro 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00"».

19.43

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis). all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può, provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto da aggiornare ogni anno in relazione dalla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT"».

19.44

STEFANI

Sopprimere il comma 4

19.45

CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

19.46

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis, del codice, di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;

b) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno».

19.47

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», primo periodo, dopo le parole: «ulteriore compenso» è aggiunta la frase: «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, e diminuita dei due terzi ove non vengano effettuate entro i trenta giorni dalla richiesta».

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», primo periodo, dopo le parole: «ulteriore compenso» è aggiunta la frase: «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta».

19.48

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», primo periodo, dopo le parole: «ulteriore compenso» è aggiunta la frase: «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta».

19.49

ZIZZA, ALICATA

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», sostituire il quarto comma con il seguente: «In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede, con un minimo di euro 10,00 ed un massimo di euro 7.099,00».

19.50

GINETTI

Al comma 4, lettera b), nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge, sono, apportate le seguenti modificazioni.

a) al quinto comma aggiungere, infine, le seguenti parole: «con un massimo di euro 5.000,00»;

b) al sesto comma sostituire le parole: «La residua quota del quaranta per cento, è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni» con le seguenti: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».

19.51

ZIZZA, ALICATA

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», sostituire il sesto comma; secondo periodo, con il seguente: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».

19.52

STEFANI

Al comma 5, secondo periodo, le parole: «dell'ufficiale giudiziario» sono sostituite con le parole: «del Consiglio dell'ordine degli avvocati».

19.53

STEFANI, CENTINAIO

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente: All'articolo 167, al comma 2, le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» sono soppresse.

19.0.1

CUCCA, RELATORE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, ratificata con legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali, il capo della rappresentanza, del posto consolare ed il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.

2. Effettuata le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.

3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse».

19.0.2

MARIAROSARIA ROSSI, CALIENDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Attività di rintraccio e banche dati)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. I soggetti di cui al comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), possono richiedere le verifiche di cui all'articolo 30-quater, anche al fine di acquisire gli elementi più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito utili al rintraccio dell'obbligato.

5-ter. I dati acquisiti inerenti il debitore devono essere detenuti ed utilizzati in conformità a, quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, esclusivamente per le attività di rintraccio dell'obbligato"».